

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

(1) È costituita, con durata a tempo indeterminato, un'Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata Round Table Italia.

(2) L'Associazione dichiara di aderire alla Round Table International.

(3) La Round Table Italia vieta formalmente, nel proprio ambito, ogni discussione o votazione relativa ai partiti politici, alle religioni e a problemi etnici o razziali.

(4) L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 2 – SCOPI

Facendo proprio il motto "Adopt, Adapt, Improve", la Round Table Italia, conformemente alle proprie finalità di amicizia e tolleranza, persegue i seguenti scopi:

- a) favorire i contatti fra i giovani che esercitano diverse professioni od esplicano diverse attività lavorative;
- b) dimostrare come tutte le professioni ed attività lavorative, esercitate con onore e coscienza, siano utili alla comunità;
- c) spronare ogni membro a contribuire con il suo personale esempio al prestigio della propria professione od attività lavorativa;
- d) coltivare i più alti valori morali e di pace, così nel campo dei rapporti professionali e degli affari, come nelle relazioni umane in genere;
- e) favorire l'amicizia e le intese internazionali, in particolar modo attraverso frequenti contatti fra giovani di vari Paesi;
- f) promuovere e favorire iniziative al servizio della collettività (Community Service) a livello locale, nazionale ed internazionale;
- g) promuovere ed organizzare lo sviluppo del movimento della Round Table in Italia.

ARTICOLO 3 – INSEGNA

(1) L'insegna della Round Table Italia s'ispira a quella delle altre associazioni nazionali della Round Table ed è costituita da uno scudo circolare, che nella parte esterna è suddiviso in dodici bande nere alternate con dodici bande bianche e al centro riproduce una "I" maiuscola a forma di colonna ionica, in campo azzurro, sormontata dall'effigie di Re Artù, insegna che si riproduce qui di seguito:



(2) La riproduzione e l'uso dell'insegna della Round Table Italia devono, in ogni caso, essere preventivamente approvati dal Comitato Nazionale.

ARTICOLO 4 – RAPPRESENTANZA E SEDE

(1) Il Presidente Nazionale in carica ha la rappresentanza legale della Round Table Italia.

(2) La sede della Round Table Italia si intende eletta presso il domicilio del Presidente Nazionale in carica risultante dall'annuario.

(3) Il Comitato Nazionale potrà deliberare l'adozione di una sede operativa.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLA ROUND TABLE ITALIA

Sezione prima: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5 – TAVOLE ASSOCIATE

(1) La Round Table Italia è costituita da:

- a) membri internazionali che si identificano con una qualsiasi associazione Round Table a livello nazionale che sia membro a pieno titolo della Round Table International e garantisca uno status equivalente con gli stessi diritti alla Round Table Italia sulla base dell'applicazione di un principio di piena reciprocità;
- b) membri nazionali che si identificano con una pluralità di Tavole (R.T.) locali formate ed organizzate in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente Statuto.

(2) I membri delle singole Tavole sono automaticamente membri della Round Table Italia.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA ROUND TABLE ITALIA

Gli organi della Round Table Italia sono:

- a) l'Assemblea Nazionale (in breve A.N.);
- b) il Comitato Nazionale (in breve C.N.);
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 7 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali obbligatori sono:

- a) libro delle Tavole associate;
- b) libro dei verbali delle riunioni del Comitato Nazionale;
- c) libro cronologico entrate ed uscite con relativi conti analitici;
- d) libro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) libro dei verbali delle Assemblee Nazionali;
- f) libro dei rendiconti della gestione.

Sezione seconda: ASSEMBLEA NAZIONALE

ARTICOLO 8 – GENERALITÀ

(1) L'Assemblea Nazionale è sovrana. Essa rappresenta l'universalità delle Tavole associate ed esercita le sue prerogative secondo i principi e le regole stabilite da questo Statuto.

(2) L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria nei casi previsti dai successivi articoli 9 e 10 ovvero qualora il Comitato Nazionale ne ritenga necessaria la riunione.

(3) L'Assemblea Nazionale è convocata in via straordinaria nei casi previsti dal successivo articolo 11.

(4) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutte le Tavole associate, per i loro membri e per il Comitato Nazionale.

ARTICOLO 9 – ANNUAL GENERAL MEETING (A.G.M.)

(1) L'Assemblea Nazionale Generale (Annual General Meeting o, in breve, A.G.M) si riunisce in via ordinaria nel periodo intercorrente tra il 15 maggio ed il 30 giugno di ogni anno.

(2) L'Assemblea Nazionale Generale procede:

- a) all'elezione dei membri del Comitato Nazionale per il nuovo anno sociale;
- b) all'elezione e/o rielezione dei membri d'onore per il nuovo anno sociale o a vita secondo le previsioni del successivo articolo 62;
- c) all'elezione del Collegio dei Proviviri;
- d) all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DI RENDICONTO E PROGRAMMATICA

(1) L'Assemblea Nazionale di rendiconto e programmatica si riunisce in via ordinaria entro il 31 ottobre di ciascun anno.

(2) L'Assemblea Nazionale di rendiconto e programmatica procede:

- a) all'approvazione del rendiconto consuntivo della gestione dell'anno sociale, corredato dalla nota illustrativa e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in carica nell'anno di competenza del rendiconto;
- b) all'approvazione del rendiconto preventivo, relativo alle prevedibili spese ed entrate dell'anno in corso, munito di parere del Collegio dei Revisori dei Conti in carica al tempo della presentazione del rendiconto preventivo;
- c) alla determinazione della misura dei contributi per il nuovo anno sociale, sulla base del rendiconto preventivo presentato dal Comitato Nazionale in carica.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale può essere convocata in via straordinaria per deliberare sulle seguenti materie:

- a) alla revisione o alla modifica del presente Statuto;
- b) ad adottare ogni altro provvedimento nell'ambito dell'attività e della competenza della Round Table Italia;
- c) a decidere i ricorsi avverso le decisioni di scioglimento delle Tavole locali ad opera del Comitato Nazionale;
- d) a deliberare lo scioglimento della Round Table Italia.

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE

(1) L'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente Nazionale a seguito di delibera del Comitato Nazionale, con avviso scritto inviato a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o strumento equipollente ai Presidenti delle Tavole associate almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora dell'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo.

(2) La convocazione dell'Assemblea Nazionale di rendiconto e programmatica di cui al precedente articolo 10 deve essere corredata dalla documentazione indicata nel successivo articolo 34.

ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE E QUORUM

(1) L'Assemblea Nazionale è costituita dai membri elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e da due rappresentanti di ciascuna Tavola associata, in regola con i versamenti dei contributi ordinari. Ciascuna Tavola è rappresentata in sede assembleare da Presidente e Vice Presidente. In caso di loro impedimento il Consiglio Direttivo di Tavola può delegare altro membro attivo con atto sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente.

(2) I membri del Comitato Nazionale possono delegare unicamente altro membro del Comitato stesso. Ogni membro del Comitato Nazionale non può avere più di una delega.

(3) Tutte le deleghe personali ed autografe devono essere consegnate al Segretario Nazionale.

(4) A ciascuno dei membri del Comitato spetta un voto.

(5) L'Assemblea Nazionale è presieduta da un membro attivo della Round Table Italia o da un membro d'onore a vita della Round Table Italia o da un Past President Nazionale della Round Table Italia scelto dall'Assemblea Nazionale prima dell'apertura dei lavori. Funge da Segretario il Segretario Nazionale salvo diversa scelta dell'Assemblea stessa.

(6) All'Assemblea Nazionale possono presenziare, senza diritto di voto, i membri internazionali, i membri attivi delle Tavole associate, i membri d'onore della Round Table Italia e, su invito del Comitato, anche delegati di altre Associazioni estere aderenti alla Round Table International.

(7) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

(8) In sede straordinaria per procedere alle deliberazioni concernenti la revisione o modifica del presente statuto e lo scioglimento della Round Table Italia è tuttavia richiesta anche in seconda convocazione la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14 – VOTAZIONI

⁽¹⁾ L'Assemblea Nazionale validamente costituita delibera con la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea stessa.

⁽²⁾ In deroga a quanto previsto dal comma 1, le deliberazioni relative:

- a) all'elezione dei membri del Comitato Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti statutariamente esercitabili, con le modalità previste dal successivo articolo 18;
- b) alla revisione o modifica del presente Statuto vengono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti statutariamente esercitabili in sede straordinaria;
- c) allo scioglimento della Round Table Italia sono adottate in sede straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esercitabili secondo quanto previsto dal successivo articolo 81.

⁽³⁾ Per ogni deliberazione iscritta all'ordine del giorno l'Assemblea Nazionale procede ad una sola votazione. È ammesso l'esercizio di votazioni successive nei casi previsti dal precedente articolo 9, comma 2, lettere a), c) e d) nonché dal precedente articolo 10, comma 2, lettera c).

⁽⁴⁾ Le votazioni, di norma effettuate per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto, nei casi in cui questa modalità non sia obbligatoria, su richiesta di almeno i 2/5 degli aventi diritto al voto. È in ogni caso prescritta la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Comitato Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. In caso di votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale. In caso di votazioni segrete a parità di voti la proposta si intende respinta.

⁽⁵⁾ I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dovranno pervenire, a cura del Segretario Nazionale, ai Presidenti delle Tavole ed ai componenti del Comitato Nazionale entro 60 giorni dall'Assemblea. In alternativa alla spedizione i verbali potranno essere pubblicati in modo telematico sul sito web della Round Table Italia.

Sezione terza: COMITATO NAZIONALE

ARTICOLO 15 – ATTRIBUZIONI E DOVERI

⁽¹⁾ Il Comitato Nazionale è l'organo che amministra e dirige la Round Table Italia sul piano nazionale, coordina l'attività delle Zone e delle Tavole associate, vigila sul rispetto dello Statuto e promuove lo sviluppo dell'Associazione.

⁽²⁾ Al Comitato Nazionale spetta inoltre l'assunzione delle deliberazioni concernenti:

- a) le convocazioni delle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie;
- b) l'attribuzione ai nuclei di aspiranti Tabler dello status di Tavola in formazione;
- c) l'accoglimento delle domande di associazione alla Round Table Italia presentate dalle Tavole in formazione;
- d) lo scioglimento delle Tavole associate in caso di violazione delle norme del presente Statuto;
- e) la costituzione di nuove Zone ed il raggruppamento di Tavole associate nel loro ambito e/o il raggruppamento delle tavole associate tra le Zone già costituite;
- f) l'adozione di regolamenti vincolanti per tutti i componenti della Round Table Italia ed il Comitato Nazionale nel rispetto delle regole stabilite dal presente Statuto;
- g) l'esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 21 Statuto Nazionale.

⁽³⁾ Le funzioni degli organi statuari sono esercitate a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato Nazionale ed a coloro che ricevono incarichi speciali ai sensi del successivo articolo 16, comma 3 può essere corrisposto solamente un rimborso delle spese sostenute nell'interesse o in rappresentanza dell'Associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Comitato Nazionale in apposito regolamento adottato in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 16 – COMPOSIZIONE

⁽¹⁾ Il Comitato Nazionale è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Presidente uscente ("Past President");
- d) Consigliere;
- e) Editore;

- f) Delegato per le Relazioni Internazionali (International Relations Officer – in breve I.R.O.);
- g) Tesoriere;
- h) Presidenti di Zona;
- i) Segretario Nazionale.

(2) Il Presidente appena eletto procede alla nomina di un Segretario scelto tra i membri attivi della Round Table Italia che partecipa alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto.

(3) Il Presidente, con successiva ratifica da parte del Comitato Nazionale, può conferire a soci attivi incarichi speciali quali, a titolo esemplificativo quello di Gestore Materiali, Web Master e Public Relations Officer (P.R.O.) fissandone criteri, funzioni, competenze e durata comunque contenuta entro l'anno di Tavola. Coloro che ricevono tali incarichi speciali costituiscono mandati senza rappresentanza e sono membri del Comitato Nazionale senza diritto di voto. Il Presidente, con l'assenso del Comitato Nazionale, può in ogni momento revocare tali mandati senza rappresentanza eventualmente riassegnandoli.

(4) Il Presidente uscente è membro di diritto del Comitato Nazionale a prescindere da qualunque limite di età. Qualora il Presidente venga rieletto, del nuovo Comitato Nazionale continua a fare parte di diritto l'ultimo Past President.

(5) I Presidenti di Zona vengono eletti dalle rispettive Assemblee di Zona.

(6) Gli altri membri vengono eletti ogni anno dall'Assemblea Nazionale con le norme di cui ai successivi articoli 17 e 18 eccezione fatta per il Delegato alle Relazioni Internazionali (I.R.O.) e per l'Editore che rimangono in carica per un biennio.

(7) Possono essere eletti alla carica di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale solo i Tabler che al momento della candidatura possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a) essere membri attivi della Round Table Italia;
- b) avere rivestito in precedenza una carica elettiva (compresi i Presidenti di Zona) nel Comitato Nazionale o quella di Segretario Nazionale;
- c) avere rivestito in precedenza la carica di Presidente di una Tavola associata;
- d) in deroga al requisito di cui alla lettera b) può essere eletto alla carica di Vice Presidente Nazionale anche il Tabler che sia candidato con le modalità di cui al successivo articolo 17 da almeno un terzo delle Tavole Associate rappresentanti tutte le Zone.

(8) La stessa persona non può essere eletta dall'Assemblea Nazionale membro del Comitato Nazionale per più di quattro volte ed in ogni caso non può rivestire per più di due volte la stessa carica; pertanto, i membri eletti a cariche biennali possono essere rieletti alla scadenza del loro primo mandato.

ARTICOLO 17 – CANDIDATURE

(1) Possono essere eletti membri del Comitato Nazionale solo coloro che si siano presentati come candidati, con le modalità di cui al presente articolo. Non possono essere candidati i Membri che alla data dell'A.G.M. abbiano già compiuto il 40° anno di età; il candidato alla carica di Delegato alle Relazioni Internazionali (I.R.O.), il candidato alla carica di Vice Presidente Nazionale, il candidato alla carica di Editore Nazionale non devono aver compiuto il 39° anno di età. Il Presidente e l'I.R.O. devono autocertificare la conoscenza della lingua inglese.

(2) Le dichiarazioni di candidatura si distinguono in principali e suppletive

(3) Le dichiarazioni di candidatura principali possono essere presentate solo dalle Tavole associate alla Round Table Italia, in regola con il versamento delle quote nazionali, che devono inviarle per iscritto tramite raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente al Segretario Nazionale almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale Generale.

(4) Ogni dichiarazione di candidatura principale deve contenere le seguenti indicazioni concernenti la persona del candidato:

- a) nome e cognome;
- b) giorno, mese ed anno di nascita;
- c) professione;
- d) Tavola di appartenenza;
- e) cariche rivestite nella Tavola di appartenenza ed eventualmente nell'ambito della Tavola Nazionale e delle Zone;
- f) carica specifica per cui è presentata la candidatura.

(5) Il Segretario Nazionale è tenuto a comunicare immediatamente alle Tavole associate le candidature a lui pervenute. Decorso il termine di 25 giorni di cui al precedente comma 3 del presente articolo il Segretario

Nazionale comunica alle Tavole associate ed al Comitato Nazionale le candidature pervenute indicando quelle ritenute invalide perché intempestive o non conformi al dettato del presente articolo.

(6) Le Tavole che non dovessero riscontrare, nella comunicazione del Segretario Nazionale, le candidature da loro inviate, hanno diritto di fare integrare le candidature stesse previa dimostrazione documentale dell'avvenuto regolare invio.

(7) Qualora entro il termine previsto dal precedente comma 3 del presente articolo non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero quelle presentate siano in seguito venute a cadere per qualunque motivo, si fa luogo a dichiarazioni di candidatura suppletive.

(8) Esse possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea Nazionale Generale da almeno un quinto degli aventi diritto al voto presenti. La presentazione può essere fatta anche oralmente, ma deve comunque contenere tutte le indicazioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

(9) Le dichiarazioni di candidatura comunque presentate a norma dei commi che precedono devono essere accettate dai candidati. Ove una persona sia candidata per più cariche dovrà optare per una sola di esse prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale Generale.

ARTICOLO 18 – ELEZIONE

(1) Salvo diversa dichiarazione da prendersi volta per volta, l'Assemblea Nazionale Generale elegge i membri del Comitato Nazionale votando separatamente per ogni carica secondo l'ordine di cui al precedente articolo 17.

(2) Per ogni carica risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti statutariamente esercitabili. Se questa non è raggiunta in primo scrutinio si procede ad una seconda votazione, per la quale è ancora richiesta la medesima maggioranza. Se questa non è raggiunta nemmeno in secondo scrutinio potranno essere presentate anche candidature suppletive, come previsto al precedente articolo 17, richiedendosi nuovamente per la validità dell'elezione la maggioranza assoluta dei voti esercitabili. Nell'eventuale ulteriore votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti esercitabili.

(3) Nell'ipotesi di candidato unico si potrà far luogo anche alle candidature suppletive fin dalla seconda votazione, per la quale sarà richiesta la maggioranza assoluta dei voti esercitabili, mentre per la terza eventuale votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti esercitabili.

(4) Le schede per le votazioni sono distribuite agli aventi diritto dal Segretario Nazionale ed il loro spoglio è effettuato da due scrutatori, membri attivi, nominati dal Presidente dell'Assemblea fra persone che non figurino come candidati.

(5) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Generale decide immediatamente ed inappellabilmente circa eventuali contestazioni in merito alle singole schede ed ai voti ivi espressi, proclamando al termine di ogni scrutinio i relativi risultati, di cui è fatta menzione nel verbale dell'Assemblea.

ARTICOLO 19 – FUNZIONAMENTO

(1) Il Comitato Nazionale si riunisce ogni qualvolta necessario e comunque non meno di cinque volte durante il periodo di carica, su convocazione scritta del Presidente o del Segretario secondo le istruzioni impartitegli dal Presidente. La comunicazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviata via raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

(2) Il Comitato Nazionale è inoltre tenuto a riunirsi su richiesta di almeno tre dei suoi membri, che devono specificarne i motivi. In tal caso la convocazione deve essere disposta dal Presidente entro 20 giorni dalla richiesta.

(3) Salvo diverse disposizioni speciali, le deliberazioni del Comitato Nazionale sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri elettivi e riportano l'approvazione della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali.

(4) Il Comitato Nazionale deve approvare il verbale della riunione precedente con voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione oggetto del verbale. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

(5) Il Segretario Nazionale, entro e non oltre 30 giorni dalla intervenuta approvazione, deve inviare copia del verbale approvato a tutti i Presidenti di Tavola. In alternativa alla spedizione i verbali potranno essere pubblicati in modo telematico sul sito web della Round Table Italia.

(6) In caso di necessità ed urgenza il Presidente Nazionale può disporre che le votazioni del Comitato Nazionale siano assunte via posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente. L'estratto della votazione ed i suoi esiti saranno riportati nel verbale della riunione successiva.

(7) È ammessa la riunione del Comitato Nazionale con mezzi di telecomunicazione che consentano il collegamento audio e video simultaneo di tutti i componenti ovvero solo di una parte di essi. Si osservano le regole sulla convocazione, costituzione, votazione e verbalizzazione previste per la riunione fisica.

ARTICOLO 20 – COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE

(1) Il Presidente è il legale rappresentante della Round Table Italia. Coordina l'attività dei componenti del Comitato Nazionale, ne presiede, dirige e organizza i lavori. Provvede a tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell'Associazione nel rispetto dello Statuto. È responsabile dello sviluppo e del mantenimento delle Tavole. Convoca le riunioni e le assemblee nazionali, rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi.

(2) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di permanente impedimento subentra nella carica secondo il successivo articolo 79. Il Vice Presidente cura lo sviluppo della Round Table Italia e la formazione di nuove Tavole e dei Tabler.

(3) Il Past President garantisce la continuità degli indirizzi della Round Table Italia, collabora con il Presidente al mantenimento dell'armonia tra i soci ed interviene in caso di Tavole in crisi.

(4) Il Consigliere, coordinandosi con il Comitato Nazionale si occupa delle attività di Community Service, benefiche e filantropiche svolte dalla Round Table Italia.

(5) L'Editore Nazionale provvede alla puntuale predisposizione dell'Annuario e ad ogni competenza in punto alla comunicazione interna ed esterna dell'Associazione. Adempie a tutte le formalità previste dalla vigente normativa in materia di stampa periodica e di tutti gli adempimenti previsti per legge, inerenti lo svolgimento delle sue funzioni. All'Editore è affidata anche la gestione dell'anagrafe Tabler, salva diversa delibera del Comitato Nazionale. L'Editore prima di divulgare qualsiasi suo prodotto, dovrà ottenere l'assenso scritto preventivo del Presidente Nazionale. L'Editore collabora e coordina eventuali incarichi speciali affidati in materia di comunicazione dal Comitato Nazionale ai sensi del precedente articolo 16, comma 3.

(6) L'I.R.O. cura i rapporti della Round Table Italia con le associazioni Round Table di altre nazioni, con gli organismi internazionali (Round Table International) e le loro ripartizioni geografiche. Rappresenta, in accordo con il Presidente Nazionale, la Round Table Italia nelle riunioni internazionali.

(7) Il Tesoriere amministra e gestisce il patrimonio dell'Associazione secondo le direttive impartite dal Comitato Nazionale. Cura la puntuale riscossione delle quote nazionali e provvede alla gestione contabile secondo quanto previsto dai successivi articoli 32, 33, 34 e 35. Il Tesoriere collabora con gli eventuali incaricati speciali affidati dal Comitato Nazionale ai sensi del precedente articolo 16, comma 3.

(8) Il Segretario collabora attivamente con il Presidente Nazionale per tutta l'attività esecutiva. Provvede alla corrispondenza e a predisporre quanto necessario per l'ordinato svolgimento delle riunioni del Comitato Nazionale e delle assemblee nazionali. Redige i verbali, custodisce l'archivio nazionale, invia le convocazioni ed i verbali secondo quanto previsto dal presente Statuto. Cura il passaggio delle consegne da un Comitato Nazionale all'altro.

ARTICOLO 21 – POTERI SOSTITUTIVI

(1) In caso di inerzia da parte di un Presidente di Tavola o di Zona circa l'adozione di atti obbligatori secondo le disposizioni del presente Statuto il Comitato Nazionale lo invita ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso tale termine ed in caso di protratta inerzia il Presidente Nazionale, previa delibera del Comitato Nazionale, può assumere in via sostitutiva i provvedimenti necessari, utili al funzionamento della Tavola o della Zona.

(2) In tali casi il Presidente Nazionale, o altro membro del Comitato Nazionale delegato dallo stesso, surroga il Presidente di Tavola o di Zona nella presidenza delle assemblee o delle riunioni di Tavola.

Sezione quarta: REVISIONE DEI CONTI

ARTICOLO 22 – ATTRIBUZIONI-COMPOSIZIONE

(1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo che vigila sulla gestione economico-finanziaria della Round Table Italia.

(2) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente tra i membri attivi della Round Table Italia in occasione dell'Assemblea Nazionale Generale, con le medesime modalità di presentazione delle candidature previste per i membri del Comitato Nazionale ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18.

(3) Sono da considerarsi eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i cinque candidati che conseguono la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, i primi tre dei quali ne divengono membri effettivi. In ipotesi di parità di suffragi, in ogni caso prevale il candidato più anziano d'età. Colui che ha ottenuto il

maggior numero di suffragi assume le funzioni di Presidente del Collegio. Può rinunciare alle funzioni ed in tal caso il Collegio provvede all'elezione di un altro membro effettivo quale Presidente.

(4) I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti si riuniscono previa convocazione scritta da parte del Presidente del Collegio entro e non oltre i 60 giorni antecedenti l'esame del Rendiconto Consuntivo da parte dell'Assemblea di rendiconto e programmatica di cui al precedente articolo 10.

(5) Le riunioni del Collegio sono validamente costituite se vi è la presenza di almeno due membri effettivi. I membri effettivi dimissionari sono surrogati dai membri supplenti (sempre secondo il criterio del maggior numero di suffragi), i quali ne acquistano automaticamente la qualità.

(6) Successivamente, il Collegio si riunisce almeno due volte, entro il 31 gennaio ed entro il 15 maggio, su convocazione del Presidente.

(7) Di ogni riunione il Collegio redigerà apposito verbale sottoscritto dai presenti, inviandone copia entro 10 giorni, a cura del Presidente, al Tesoriere Nazionale, al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale tramite raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente.

(8) Il Collegio redige apposita Relazione al Rendiconto Consuntivo che deve essere poi inviata ai Presidenti delle Tavole con le modalità di cui al successivo articolo 34.

(9) Nessun membro attivo della Round Table Italia può essere eletto per più di due volte membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

(10) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio con le medesime modalità di liquidazione previste per il Comitato Nazionale.

Sezione quinta: COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ARTICOLO 23 – ELETTORATO PASSIVO

(1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri attivi e da un membro supplente. Il membro supplente sostituisce il membro effettivo del Collegio in caso di sue dimissioni o di suo impedimento permanente a svolgere le funzioni.

(2) I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti dall'Assemblea Nazionale tra i membri attivi iscritti alla Round Table Italia da almeno un triennio e che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Tavola.

(3) Sono eleggibili anche coloro che hanno rivestito nei cinque anni sociali precedenti la carica di membro elettivo del Comitato Nazionale, anche se non più membri attivi della Round Table Italia.

(4) Non possono essere eletti a membri del Collegio coloro i quali siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari ovvero abbiano un procedimento disciplinare in corso.

(5) In occasione dell'A.G.M. l'Assemblea elegge i membri del Collegio dei Probiviri fra coloro che si siano presentati come candidati. Le modalità di candidatura ed elezione dei membri effettivi del Collegio e del membro supplente sono le medesime previste per l'elezione dei membri elettivi del Comitato Nazionale di cui ai precedenti articoli 17 e 18.

(6) Il Collegio dei Probiviri dura in carica un biennio.

(7) I membri del Collegio dei Probiviri possono essere rieletti per una sola volta.

ARTICOLO 24 – FUNZIONI

Il Collegio dei Probiviri:

- a) è l'organo disciplinare della Round Table Italia: al Collegio dei Probiviri spetta la potestà di applicare le sanzioni disciplinari;
- b) può essere chiamato ad esprimere pareri non vincolati circa l'interpretazione dello Statuto della Round Table Italia;
- c) dirime ogni altra controversia insorta tra i membri della Round Table Italia.

ARTICOLO 25 – REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

(1) Appena nominato dall'Assemblea Nazionale Generale, il Collegio elegge un proprio Presidente.

(2) In mancanza, il ruolo di Presidente è assunto di diritto dal membro anagraficamente più anziano.

(3) Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare il Collegio ogni qual volta sia necessario;
- b) curare che l'attività del Collegio sia adeguatamente verbalizzata.

(4) Ciascun membro del Collegio ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Collegio stesso.

(5) La convocazione del Collegio deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro. Il Collegio potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti di videoconferenza ed, in tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e dello strumento di videoconferenza usato per riunirsi.

(6) La convocazione del Collegio avviene senza formalità a mezzo di comunicazione inviata dal Presidente agli altri membri. I membri del Collegio si intendono domiciliati per la carica presso l'indirizzo indicato in annuario.

(7) Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

(8) Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi membri. Il voto del Presidente ed il voto degli altri due membri hanno uguale peso.

(9) Il membro del Collegio che sia eventualmente portatore di un conflitto di interessi dovrà astenersi dal partecipare a tutte le attività del Collegio che riguardino la questione rispetto alla quale sussiste il conflitto. In tal caso il membro in conflitto sarà sostituito dal membro supplente.

(10) I verbali delle attività compiute vengono conservati a cura del Presidente del Collegio, il quale, al termine del mandato, li consegnerà al proprio successore.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

(1) Tutti i membri della Round Table Italia sono tenuti al rispetto dello Statuto della Round Table Italia, dei regolamenti della Round Table Italia, dei regolamenti di Tavola e dei principi da essi ricavabili.

(2) La sanzione disciplinare può essere irrogata anche all'incolpato che, nel corso del giudizio disciplinare o a conclusione dello stesso, volontariamente decida di dimettersi da socio della Round Table Italia.

ARTICOLO 27 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(1) Ciascun membro attivo della Round Table Italia ovvero il Comitato Nazionale può segnalare al Collegio dei Proviviri il comportamento tenuto da un altro membro attivo della Round Table Italia che egli ritenga non conforme allo Statuto.

(2) A pena di inammissibilità, la segnalazione deve avvenire in forma scritta, deve essere sottoscritta, deve indicare quale comportamento si ritenga non conforme allo Statuto Round Table Italia, chi lo abbia tenuto ed in quali circostanze di tempo e di luogo. La segnalazione può essere corredata da documenti e può contenere l'indicazione delle persone in grado di riferire sui fatti in essa descritti ovvero contenere ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.

(3) La segnalazione deve essere inviata al Presidente del Collegio dei Proviviri, il quale entro cinque giorni ne dà comunicazione a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o altro sistema equipollente agli altri membri del Collegio, al Presidente della Tavola di appartenenza dell'incolpato ed al Presidente Nazionale.

ARTICOLO 28 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

(1) Il Presidente del Collegio dei Proviviri comunica senza ritardo al membro della Round Table Italia l'avvio del procedimento disciplinare a mezzo raccomandata A/R da inviarsi all'indirizzo indicato in annuario o posta elettronica certificata (PEC), se nota.

(2) Tale comunicazione contiene l'invito all'incolpato a formulare per iscritto ed a pena di decadenza le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

(3) La memoria difensiva può essere depositata presso il Presidente del Collegio in triplice originale oppure può essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente ai membri del Collegio. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente farà fede la data di invio.

(4) Il Collegio può assumere d'ufficio informazioni e testimonianze, acquisire atti, invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni e svolgere ogni altra attività ritenuta utile.

(5) Conclusa la fase istruttoria, il Collegio delibera con provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento ovvero l'irrogazione del provvedimento disciplinare.

(6) Copia integrale del provvedimento è trasmessa a mezzo di raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente all'incolpato, al Presidente della Tavola di appartenenza ed al Presidente Nazionale.

ARTICOLO 29 – SANZIONI. CRITERI PER LA LORO IRROGAZIONE

(1) Le sanzioni sono:

- a) il richiamo ai principi della Round Table Italia, che consiste in una formale censura del comportamento tenuto dall'incolpato;

b) l'espulsione, che consiste nell'esclusione definitiva dell'incolpato dalla Round Table Italia, senza possibilità di essere riammesso.

(2) Le sanzioni debbono essere applicate con criteri di adeguatezza e proporzionalità e con le modalità stabilite dal Collegio dei Probiviri.

(3) In particolare, le sanzioni devono essere commisurate alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, alle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione.

(3) Nella determinazione della sanzione si deve altresì tener conto del pregiudizio eventualmente subito da altri soci ovvero dell'eventuale compromissione dell'immagine della Round Table Italia.

(4) È in ogni caso fatto salvo il diritto della Round Table Italia di agire contro il singolo membro per ottenere il ristoro dei danni eventualmente subiti e ciò anche nel caso in cui il procedimento si sia concluso con l'archiviazione del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 30 – COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

(1) Il provvedimento con il quale viene irrogata una sanzione disciplinare viene comunicato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente a tutti i Presidenti di Tavola, a tutti i Presidenti di Zona ed a tutti i membri del Comitato Nazionale.

(2) Nel caso il Collegio dei Probiviri adotti la sanzione disciplinare della espulsione del membro, il Presidente Nazionale cura gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 31 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

(1) Tutte le spese di funzionamento del Collegio dei Probiviri inerenti il procedimento disciplinare sono a carico della Round Table Italia.

(2) I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio con le medesime modalità di liquidazione previste per il Comitato Nazionale.

Sezione sesta: GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 32 – FONDI

(1) I Fondi della Round Table Italia sono costituiti dai

a) contributi ordinari versati annualmente dalle Tavole associate, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33 in proporzione al numero dei rispettivi Membri attivi i cui nominativi siano riportati sull'Annuario della Round Table Italia relativo all'anno sociale in corso, indipendentemente da dimissioni, indisponibilità o altre evenienze che intervengano successivamente all'invio da parte delle Tavole associate dei dati anagrafici necessari per la pubblicazione dell'Annuario stesso. In caso di mancato invio delle suddette schede i contributi di cui sopra saranno calcolati in base al numero di tutti i soci risultanti dall'ultimo Annuario o dal numero dei soci ufficialmente comunicati in occasione della consegna della Carta.

Sono esentate dal pagamento delle quote ordinarie le Tavole in formazione. All'atto della consegna della Carta, la Tavola sarà tenuta al pagamento della quota associativa alla Round Table Italia, nella misura di un dodicesimo moltiplicato per il numero di mesi interi intercorrenti tra la data di consegna della Carta e quella dell'Assemblea Nazionale Generale di cui al precedente articolo 9. Eventuali dilazioni che non potranno comunque andare oltre la data dell'Assemblea Nazionale Generale di cui al precedente articolo 9 potranno essere accordate, sussistendo validi presupposti, previa delibera del Comitato Nazionale.

L'importo delle quote ordinarie per l'anno sociale successivo relative a ciascun membro attivo dovrà essere stabilito dal Comitato Nazionale e ratificato, solo in caso di variazione rispetto all'anno precedente, con votazione palese dall'Assemblea Nazionale Generale;

b) contributi volontari versati dalle Tavole associate e/o dai loro membri, in vista di particolari iniziative;

c) contributi straordinari che sono versati "una tantum" dalle Tavole associate o da altri soggetti.

(2) La Round Table Italia potrà, inoltre, richiedere annualmente alle Tavole associate, secondo le modalità indicate al successivo articolo 33, il versamento di una somma forfetaria calcolata in proporzione al numero degli "Ex soci frequentatori" e dei "Membri Onorari" se di età superiore ai 40 anni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per loro conto dalla Round Table Italia, spese che, a titolo puramente esemplificativo e non

esaustivo, vengono qui di seguito specificate nelle spese di pubblicazione e di spedizione di prodotti editoriali quali l'Annuario ed il Notiziario.

⁽³⁾ L'importo della somma forfetaria per l'anno sociale successivo dovrà essere stabilito, per ogni "Ex socio frequentatore" e "Membro Onorario" indipendentemente dal fatto che rivestano analoga posizione in più Tavole associate, se di età superiore a 40 anni, dal Comitato Nazionale e ratificato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

⁽⁴⁾ I "Membri d'Onore" ed i "Grandi Amici" della Round Table Italia sono esentati dal pagamento di qualsiasi tipo di contributo e somme forfetarie nei confronti della Round Table Italia stessa.

⁽⁵⁾ I fondi della Round Table Italia sono amministrati dal Tesoriere Nazionale per conto del Comitato Nazionale.

ARTICOLO 33 – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

⁽¹⁾ I contributi ordinari devono essere versati da ogni Tavola per il 50% entro il giorno precedente la data dell'Assemblea di bilancio e programmatica di cui al precedente articolo 10 e per il rimanente 50% entro il 28 febbraio di ogni anno.

⁽²⁾ Il ritardo nel pagamento, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 13, comporta la sospensione dal diritto di voto e di parola alle Assemblee Nazionali ed il mancato invio delle pubblicazioni nazionali; tale sanzione non si applica per quelle Tavole alle quali il Comitato Nazionale abbia accordato per eccezionali e giustificati motivi una proroga nel versamento. Ove la mora persista oltre il termine di 60 giorni dalle scadenze fissate, la Tavola associata può essere dichiarata sciolta dal Comitato Nazionale.

ARTICOLO 34 – RENDICONTO PROSPETTICO CONSUNTIVO

⁽¹⁾ Il Tesoriere Nazionale uscente, al fine di informare l'Assemblea Nazionale Generale di cui al precedente articolo 9, presenta in detta sede il rendiconto prospettico consuntivo dell'anno ferme restando le previsioni di approvazione del documento di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

⁽²⁾ Il rendiconto prospettico consuntivo della gestione dell'anno sociale chiuso alla data dell'Assemblea Nazionale Generale di cui al precedente articolo 9, compilato a cura del Tesoriere Nazionale in carica nel periodo di riferimento, e il rendiconto prospettico preventivo, compilato a cura del Tesoriere Nazionale in carica, vengono presentati al Comitato Nazionale per la necessaria approvazione e, successivamente, al Collegio dei Revisori dei Conti, che provvede a redigere apposita relazione e specifico parere.

⁽³⁾ Entro il termine del 31 ottobre devono essere presentati all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

⁽⁴⁾ Il rendiconto prospettico consuntivo della gestione, la relativa nota illustrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto prospettico preventivo ed il necessario parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere inviati al Presidente di ciascuna Tavola unitamente alla convocazione dell'assemblea di approvazione, con l'avvertimento che i documenti giustificativi restano, per quel periodo, e fino al giorno dell'Assemblea stessa, presso il Tesoriere Nazionale a disposizione dei Consigli direttivi delle Tavole associate.

⁽⁵⁾ Il Gestore Materiali, se esistente, e gli altri eventuali incarichi speciali che abbiano gestito fondi devono presentare al Tesoriere Nazionale entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'Assemblea Nazionale Generale di cui al precedente articolo 9 un loro rendiconto che diventerà un allegato del rendiconto prospettico consuntivo.

⁽⁶⁾ I documenti giustificativi sono conservati a cura del Gestore Materiali e degli incaricati, a disposizione del Tesoriere Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti a semplice richiesta verbale.

⁽⁷⁾ Nel caso in cui dal rendiconto prospettico consuntivo dovesse emergere un avanzo di gestione, quest'ultimo potrà essere destinato all'implementazione, al miglioramento ed all'acquisizione di servizi o di strumenti, anche con impegno pluriennale, utili alla Round Table Italia allo scopo di favorire il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione elencate al precedente articolo 2. L'avanzo di gestione potrà altresì essere destinato ad attività di Community Service, sempre e comunque in attuazione degli scopi istituzionali della Round Table Italia. La destinazione e l'utilizzo dell'avanzo di gestione viene deliberato dal Comitato Nazionale nei modi e nelle forme previste al precedente articolo 19.

ARTICOLO 35 – RENDICONTO PROSPETTICO PREVENTIVO

Il rendiconto prospettico preventivo rappresenta la previsione del totale delle spese e delle entrate per l'anno sociale in corso. Il rendiconto prospettico preventivo è redatto dal Tesoriere Nazionale in carica nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. Il rendiconto prospettico preventivo è vincolante per il Comitato Nazionale, ragion per cui il Tesoriere Nazionale non potrà effettuare spese che superino le appostazioni ivi previste. Il Tesoriere Nazionale riferisce periodicamente, almeno trimestralmente, al Comitato Nazionale sull'andamento economico, evidenziando le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle

previsioni del rendiconto prospettico preventivo, nonché sul versamento dei contributi ordinari da parte delle Tavole associate. Modificazioni sopravvenute in corso d'anno concernenti le previsioni del rendiconto prospettico preventivo dovranno essere autorizzate e motivate dal Comitato Nazionale.

TITOLO III – DELLE TAVOLE IN FORMAZIONE

ARTICOLO 36 – FONDAZIONE DI NUOVE TAVOLE

(1) La formazione di ogni nuova Tavola deve essere autorizzata dal Comitato Nazionale e patrocinata da una Tavola associata (Tavola Madrina) la quale è tenuta a prestare l'assistenza necessaria. Ove sia proposta la formazione di una nuova Tavola in un Comune già sede di una o più Tavole, il Comitato Nazionale, prima di concedere l'autorizzazione, è tenuto ad interpellare il Consiglio Direttivo di ogni Tavola già esistente in loco.

(2) La Tavola in formazione può iniziare la sua attività solo quando conti su almeno cinque promotori che, a giudizio del Consiglio Direttivo della Tavola Madrina e del Comitato Nazionale, presentino i requisiti di cui al successivo articolo 59.

(3) I promotori eleggono al più presto il Consiglio provvisorio e fissano il giorno, ora e luogo delle riunioni di cui al successivo articolo 54.

(4) L'appartenenza al Consiglio provvisorio non è computata ai fini della rieleggibilità di cui al successivo articolo 49.

(5) Il Consiglio provvisorio della Tavola in formazione è composto da un minimo di due membri (Presidente e Segretario con funzioni di Tesoriere) ad un massimo di quattro membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere).

(6) Ove ricorrano tali requisiti il Comitato Nazionale può concedere il titolo di "Tavola in formazione" e pertanto l'autorizzazione a riunirsi.

(7) Ai soci della Tavola in formazione verrà consegnata, a cura del Segretario Nazionale, copia dello Statuto della Round Table Italia.

ARTICOLO 37 – ASSOCIAZIONE ALLA ROUND TABLE ITALIA

(1) Dopo essersi regolarmente riunita per almeno sei mesi ed aver raggiunto un minimo di otto membri la Tavola in formazione può richiedere, attraverso il suo Consiglio provvisorio, l'associazione alla Round Table Italia. La domanda di associazione va indirizzata al Comitato Nazionale e deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di accettazione dello Statuto Round Table Italia sottoscritta da tutti i membri;
- b) elenco dei membri con l'indicazione dei loro dati anagrafici e dell'attività o professione da loro svolta;
- c) relazione sull'attività sociale svolta, con particolare riguardo al numero delle riunioni tenute, alle presenze, alle conferenze e ad ogni altra iniziativa di rilievo;
- d) progetto del regolamento di Tavola;
- e) programma dettagliato del "Charter Meeting";
- f) bozzetto dell'insegna prescelta.

(2) La domanda ed i documenti devono essere inoltrati al Segretario Nazionale, a cura della Tavola Madrina, assieme ad un suo dettagliato rapporto. Entro 90 giorni il Comitato Nazionale deve comunicare l'esito della domanda sia alla Tavola Madrina che alla Tavola in formazione e, nel caso che la domanda venga accolta, deve altresì comunicare la data prescelta per la consegna della Carta, nonché il numero identificativo assegnato che verrà attribuito con la consegna della Carta.

(3) L'associazione della nuova Tavola alla Round Table Italia si consegue con la proclamazione ufficiale fatta dal Presidente Nazionale nel corso della cerimonia della consegna della Carta.

(4) Una volta ottenuta l'associazione della Tavola alla Round Table Italia la stessa avrà l'obbligo di regolarizzare la propria posizione giuridica costituendosi nella forma di associazione, acquisendo tutte le disposizioni statutarie ivi contenute e provvedendo alla richiesta del codice fiscale.

ARTICOLO 38 – ALTRE NORME APPLICABILI

Alle Tavole in formazione si applicano, in quanto possibile ed in quanto non diversamente disposto dagli articoli che precedono, le disposizioni di cui al presente Statuto.

TITOLO IV – DELLE TAVOLE ASSOCIATE

Sezione prima: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 39 – SCOPI, DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE TAVOLE

(1) Ogni Tavola persegue gli scopi dell'Associazione attraverso riunioni ordinarie e straordinarie, come pure attraverso iniziative di carattere culturale professionale e sociale.

(2) All'atto della sua associazione alla Round Table Italia ogni Tavola assume la denominazione di Round Table (R.T.) seguita dal numero progressivo di costituzione in sede nazionale e dal nome della località o zona geografica ove essa è costituita. In caso di costituzione di una nuova Tavola in località ove ne esista già un'altra, la nuova Tavola dovrà aggiungere al nome della località un ulteriore elemento identificativo (ad. es. Milano Duomo, Roma Colosseo, ecc.).

(3) Il numero progressivo di costituzione in sede nazionale viene determinato con riferimento all'ordine cronologico della data di consegna della Carta. Ogni Tavola è composta da non meno di otto e da non più di quaranta membri attivi.

(4) La rappresentanza legale della Tavola spetta al Presidente in carica.

ARTICOLO 40 – LIBRI OBBLIGATORI

I libri sociali obbligatori delle singole Tavole sono:

- a) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- b) libro dei verbali delle Assemblee della Tavola;
- c) libro dei rendiconti della gestione;
- d) libro dei Soci della Tavola.

ARTICOLO 41 – BENI DELLA TAVOLA

Ogni Tavola possiede:

- a) una campana;
- b) uno stendando;
- c) un collare, che è indossato dal Presidente.

ARTICOLO 42 – ORGANI DELLE TAVOLE

Gli organi delle Tavole sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 43 – REGOLAMENTO

(1) L'attività svolta da ciascuna Tavola è regolata dal presente Statuto. Ciascuna Tavola può adottare un regolamento interno per specificare aspetti di dettaglio del proprio funzionamento, nel rispetto del presente Statuto.

(2) Il Regolamento è adottato dall'Assemblea di Tavola.

(3) Esso è comunicato al Segretario Nazionale via raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente.

(4) Nei successivi trenta giorni il Comitato Nazionale approva il Regolamento oppure richiede alla Tavola di apportare le modifiche ritenute opportune. Le comunicazioni tra il Comitato Nazionale ed il Presidente di Tavola sono curate dal Segretario Nazionale ed avvengono a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente. Il Regolamento acquista efficacia dal momento in cui è comunicata l'approvazione da parte del Comitato Nazionale.

(5) Decorso il termine predetto senza che il Comitato Nazionale si sia espresso, il Regolamento si ha per approvato ed acquista efficacia.

(6) I regolamenti di Tavola adottati precedentemente al 04 giugno 2016 si intendono decaduti con l'entrata in vigore del presente Statuto e devono essere nuovamente adottati dall'Assemblea di Tavola.

Sezione seconda: L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 44 – GENERALITÀ

(1) L'Assemblea è sovrana. Essa rappresenta l'universalità dei membri attivi della Tavola e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto ed al regolamento, sono per essi obbligatorie.

(2) Ogni Tavola si riunisce in Assemblea Ordinaria non oltre il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per le assemblee nazionali. Si riunisce inoltre in Assemblea Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo di Tavola lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri attivi.

ARTICOLO 45 – ATTRIBUZIONI

(1) L'Assemblea Ordinaria procede:

- a) all'ammissione di nuovi soci alla Tavola;
- b) all'eventuale espulsione del socio dalla Tavola;
- c) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il nuovo anno sociale;
- d) alla determinazione della misura della quota di associazione annuale;
- e) all'approvazione del rendiconto prospettico consuntivo sulla gestione finanziaria dell'anno sociale;
- f) all'elezione e/o rielezione dei membri onorari.

(2) Spetta inoltre all'Assemblea deliberare circa ogni altro provvedimento nell'ambito delle proprie competenze statutarie.

ARTICOLO 46 – CONVOCAZIONE

(1) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata A/R o tramite e-mail con conferma di lettura da inoltrare ai membri attivi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

(2) L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno nel quale deve essere inserita la trattazione di argomenti particolari, che venga richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto dei membri attivi della Tavola con comunicazione scritta recapitata al Presidente almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

(3) Lo stesso avviso può anche contenere l'indicazione dell'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può aver luogo solo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima.

ARTICOLO 47 – COMPOSIZIONE E QUORUM

(1) All'Assemblea hanno diritto di voto i soli membri attivi della Tavola in regola con i contributi associativi.

(2) In caso di impedimento il membro attivo può farsi rappresentare in Assemblea da un altro membro attivo munito di delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

(3) Ogni assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno i tre quarti dei membri attivi della Tavola e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

(4) Per procedere alle deliberazioni relative all'approvazione o modifica del regolamento ed allo scioglimento della Tavola è tuttavia richiesta anche in seconda convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi dei membri attivi della Tavola.

ARTICOLO 48 – VOTAZIONI

(1) L'Assemblea delibera con le maggioranze e le modalità previste dal regolamento, da calcolarsi con riferimento ai membri attivi presenti o rappresentati per delega in Assemblea.

(2) Per l'approvazione delle deliberazioni relative alla approvazione o modifica del regolamento ed allo scioglimento della Tavola è comunque richiesta la maggioranza dei due terzi.

Sezione terza: CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 49 – COMPOSIZIONE

(1) Ogni Tavola è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da:

- a) Presidente;

- b) Vice Presidente;
- c) Presidente uscente (Past President);
- d) uno o più Consiglieri, secondo quanto previsto dal Regolamento di Tavola per le necessità della Tavola stessa.
- e) Corrispondente per i rapporti con la stampa, le altre Tavole e con l'Editore Nazionale;
- f) Tesoriere;

⁽²⁾ I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti annualmente dall'Assemblea della Tavola tra i membri attivi della Tavola stessa, tranne il Presidente uscente che è membro di diritto, a prescindere da qualunque limite di età. I componenti il Consiglio restano in carica fino alla data dell'A.G.M. di cui al precedente articolo 9 relativo all'anno per cui sono stati eletti.

⁽³⁾ Non possono essere eletti Componenti del Consiglio di una Tavola associata i membri che abbiano compiuto, alla data dell'A.G.M. immediatamente successivo, il 40° anno di età.

⁽⁴⁾ La stessa persona non può rivestire per più di due volte la stessa carica.

⁽⁵⁾ Il Presidente ha la rappresentanza legale della Tavola.

⁽⁶⁾ Il Presidente appena eletto procederà alla nomina di un Segretario, scelto fra i soci attivi della Tavola di appartenenza, che entra a far parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

⁽⁷⁾ Qualora il Presidente venga rieletto, del nuovo Consiglio continua a far parte l'ultimo Past President, indipendentemente dalla sua età.

⁽⁸⁾ La carica di Presidente di Tavola è incompatibile con le cariche elettive e gli incarichi in seno al Comitato Nazionale. Il Presidente di Tavola ha infine l'obbligo di trasmettere al Presidente Nazionale o alla persona da questo indicata la relazione morale relativa all'anno di presidenza entro e non oltre il venticinquesimo giorno antecedente alla data dell'A.G.M.

ARTICOLO 50 – ATTRIBUZIONI E DOVERI

⁽¹⁾ Spetta al Consiglio Direttivo promuovere le iniziative della Tavola per il perseguimento dei fini dell'Associazione, con facoltà di nominare commissioni e/o delegati per l'esecuzione di specifici incarichi, nonché vegliare sul rispetto dello Statuto, del Regolamento (se adottato) e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, e per esso il Segretario, deve tenere costantemente informato il Comitato di Zona in merito all'attività della Tavola e riscontrare sollecitamente ogni richiesta di informazione, nonché trasmettere al Presidente Nazionale, al Presidente di Zona ed al Segretario Nazionale gli aggiornamenti conseguenti ad ammissioni, dimissioni, esclusioni ed espulsioni dei membri.

⁽²⁾ Almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale il Consiglio Direttivo deve trasmettere al Segretario Nazionale il rapporto riassuntivo della attività svolta dalla Tavola redatto secondo le modalità stabilite dal Comitato Nazionale.

ARTICOLO 51 – FUNZIONAMENTO

⁽¹⁾ Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario e comunque non meno di quattro volte per ciascun anno sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.

⁽²⁾ Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e, nel caso delle stesse, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sezione quarta: GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 52 – FONDI DELLE TAVOLE

⁽¹⁾ I fondi di ogni Tavola sono costituiti dalle quote e dai contributi deliberati dall'Assemblea e da eventuali contributi volontari.

⁽²⁾ I fondi vengono amministrati dal Tesoriere.

⁽³⁾ Le modalità per il versamento delle quote annuali e le sanzioni per il ritardo sono deliberate dall'Assemblea.

ARTICOLO 53 – RENDICONTO

⁽¹⁾ Il Tesoriere procede alla compilazione del rendiconto annuale, comprensivo di un preventivo di spesa per il periodo intercorrente fra la redazione dello stesso ed il termine dell'anno sociale.

⁽²⁾ Il rendiconto annuale viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione. Dopo l'approvazione il rendiconto deve essere inviato al Segretario Nazionale.

(3) Nei quindici giorni antecedenti l'adunanza assembleare e, sino al giorno dell'assemblea, il rendiconto ed i documenti giustificativi devono restare a disposizione di tutti i membri attivi della Tavola presso il Tesoriere.

Sezione quinta: ATTIVITÀ

ARTICOLO 54 – RIUNIONI ORDINARIE

(1) Ogni Tavola deve riunirsi almeno venti volte l'anno.

(2) Le riunioni ordinarie si tengono di regola due volte al mese in giorno, ora e luogo prestabiliti. Almeno una riunione al mese deve essere preceduta da un pranzo in comune.

(3) Alle riunioni ordinarie possono liberamente partecipare tutti coloro che facciano o abbiano fatto parte di una associazione aderente alla Round Table International. Possono inoltre essere invitati, previa autorizzazione del Presidente, tutti coloro che aspirino a far parte della Round Table Italia, nonché conferenzieri ed ospiti.

(4) I membri attivi hanno l'obbligo di presenziare ad almeno dodici riunioni ordinarie tenute dalla propria Tavola nel corso di ciascun anno sociale. La partecipazione alle riunioni di altre Tavole, nonché ad ogni altra manifestazione della Round Table Italia, potrà essere computata, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assiduità, previa verifica ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo di Tavola.

(5) I membri attivi hanno l'obbligo di presenziare ad almeno una manifestazione nazionale della Round Table Italia, nel corso di ciascun anno sociale.

Sezione sesta: SCIoglimento

ARTICOLO 55 – SCIoglimento VOLONTARIO

(1) Lo scioglimento della Tavola deve essere deliberato dall'Assemblea su proposta del Presidente o di un terzo dei suoi membri attivi.

(2) Qualora il numero dei membri attivi di una Tavola sia inferiore a sei per più di sei mesi consecutivi, il Presidente deve convocare l'Assemblea proponendo lo scioglimento della Tavola.

ARTICOLO 56 – SCIoglimento COATTO

(1) Nel caso in cui il numero dei membri attivi di una Tavola sia inferiore a sei per più di sei mesi consecutivi e si manifesti una crisi organizzativa, funzionale ed economica della Tavola, tale da pregiudicarne l'esistenza, il Comitato Nazionale può deciderne lo scioglimento.

(2) Il Comitato Nazionale può altresì deliberare lo scioglimento di una Tavola i cui membri abbiano reiteratamente violato il presente Statuto e la cui responsabilità sia stata accertata dal Collegio dei Probiviri.

(3) La decisione può essere presa solo col voto favorevole di almeno due terzi dei membri elettivi del Comitato Nazionale ed è comunicata al Presidente di Tavola a cura del Segretario Nazionale, a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente.

(4) Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Comitato Nazionale, il Consiglio della Tavola o, in difetto, almeno quattro membri della stessa possono impugnare il provvedimento avanti al Collegio dei Probiviri, che ne valuterà la legittimità.

(5) In qualunque caso e per qualsiasi motivo una Tavola venga sciolta essa deve restituire la sua Carta nonché i beni di Tavola (campana, stendardo, collare del Presidente) al Comitato Nazionale e non può più fare alcun uso del nome e dell'insegna della Round Table.

ARTICOLO 57 – RIDUZIONE ALLO STATO DI TAVOLA IN FORMAZIONE

(1) Qualora il numero dei soci attivi di una Tavola sia inferiore a otto per un periodo superiore a sei mesi consecutivi e si manifesti una crisi organizzativa, funzionale ed economica della Tavola, tale da pregiudicarne l'esistenza il Comitato Nazionale, con decisione presa con voto favorevole di almeno due terzi dei membri elettivi, può ridurre la Tavola allo stato di "Tavola in formazione".

(2) La decisione deve essere adottata previo consulto con la Tavola in crisi e per una sola volta nell'arco di 3 anni di Tavola. Per i pregressi eventuali oneri economici in capo alla Tavola nei confronti della Round Table Italia il Comitato Nazionale provvede alle modalità di pagamento anche rateale dei debiti.

(3) Il Comitato Nazionale provvede alla nomina di una Tavola Madrina e/o alla nomina di un delegato allo sviluppo della Tavola scelto tra i Tabler.

(4) Lo stato di Tavola in formazione adottato secondo il presente articolo non può durare più di 18 mesi.

⁽⁵⁾ Decorso il termine ed eventualmente superato il periodo di crisi il Comitato Nazionale, a maggioranza assoluta, può revocare la riduzione allo stato “in formazione”.

TITOLO V – DEI MEMBRI DELLE TAVOLE ASSOCIATE E DELLA ROUND TABLE ITALIA

ARTICOLO 58 – MEMBRI ATTIVI - REQUISITI

(1) Sono membri delle Tavole associate e della Round Table Italia esclusivamente le persone di sesso maschile che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o se straniero avere stabile dimora in Italia;
- b) essere di età compresa fra i 18 e 40 anni ;
- c) essere di specchiata onorabilità morale, civile e professionale;
- d) occupare di fatto una posizione di dirigenza o di responsabilità in campo pubblico o privato ovvero esercitare una attività di particolare interesse o valore nel campo professionale, artistico, letterario o scientifico. In ogni Tavola deve essere rappresentata, nella più larga misura possibile, ogni categoria professionale; pertanto, salvo deroghe deliberate dall'Assemblea, in ciascuna Tavola non vi possono essere più di tre membri attivi aventi la medesima classificazione professionale. Il membro di un'altra Tavola o di un'Associazione aderente alla Round Table International che trasferisca la propria residenza in una località ove già esiste una Tavola associata può essere ammesso a quest'ultima come membro attivo, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto.

(2) Colui che, a seguito di sanzione disciplinare definitiva, sia stato espulso da una Tavola ovvero abbia rassegnato le dimissioni in pendenza di procedimento disciplinare non può essere ammesso come socio attivo in altra Tavola o comunque essere indicato a piè di lista nelle Tavole associate.

(3) Ogni aspirante Tabler può essere ammesso, come socio attivo, secondo le procedure fissate dal presente statuto alla Tavola della città ove egli abbia la residenza, o a quella più vicina al luogo della propria residenza.

(4) Non è ammessa deroga alla presente disposizione, a meno che l'aspirante Tabler non documenti che la propria attività professionale viene svolta in maniera continuativa in quella stessa in una città o luogo sede di Tavola diversa da quella ove egli dovrebbe chiedere l'ammissione come socio attivo, secondo la norma di cui al comma precedente.

ARTICOLO 59 – MEMBRI ATTIVI - AMMISSIONE

(1) La domanda di ammissione a socio attivo va indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere supportata da un membro attivo, che assume lo status di "socio presentatore".

(2) Il Presidente presenterà la candidatura al Consiglio Direttivo, che emetterà il suo parere non oltre l'adunanza successiva alla presentazione della candidatura da parte del Presidente.

(3) Se il parere sarà negativo, il Presidente ne darà comunicazione al socio presentatore.

(4) In caso di parere positivo, il Segretario comunicherà per iscritto ai singoli soci attivi il nome dell'aspirante e li informerà del diritto di opposizione loro riconosciuto, da esercitarsi con comunicazione motivata da farsi in via strettamente riservata al Presidente nel termine di otto giorni. Egli darà altresì comunicazione ai soci che, in mancanza di opposizione, il candidato Tabler sarà invitato a partecipare alle successive due riunioni ordinarie della Tavola e che, nel termine di ulteriori otto giorni successivi a ciascuna riunione al quale l'aspirante Tabler abbia partecipato, ognuno dei singoli soci attivi potrà ancora presentare l'opposizione di cui al comma che precede.

(5) Nel caso di opposizione motivata il Presidente non potrà rendere noto il nome dell'opponente.

(6) In mancanza di eventuali opposizioni di cui sopra l'aspirante sarà ammesso come socio attivo.

(7) Con l'ammissione alla Tavola il nuovo socio assume di diritto l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di versare puntualmente le quote sociali nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea di Tavola.

ARTICOLO 60 – MEMBRI ATTIVI - CESSAZIONE

(1) La qualifica di membro attivo viene a cessare:

- a) per il raggiungimento del limite massimo di età, allo scadere dell'anno sociale nel corso del quale il membro attivo compie il quarantesimo anno di età, salvo il caso previsto alla lettera b) del precedente articolo 45;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per espulsione deliberata in seguito a provvedimento disciplinare;
- d) per espulsione deliberata dall'Assemblea di Tavola in caso di gravi inosservanze delle norme del presente Statuto. Il procedimento di espulsione del socio avviene con le forme previste per lo

svolgimento del procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri ed è deliberato da almeno i 2/3 dei soci.

(2) I membri attivi dell'Associazione, al verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del precedente comma unno del presente articolo, cessano dall'essere tali e, qualora scelgano liberamente di rimanere informati sull'attività dell'Associazione, assumono l'appellativo di "Ex Soci Frequentatori".

ARTICOLO 61 – MEMBRI ATTIVI - TRASFERIMENTO

(1) Il Tabler ("Socio Attivo" o "Ex Socio Frequentatore") per trasferirsi ad altra Tavola deve richiedere a questa l'ammissione e contestualmente darne notizia alla Tavola di appartenenza.

(2) Ricevuta la richiesta, il Presidente della Tavola di destinazione, ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo di Tavola, comunica per iscritto ai singoli soci attivi il nome del Tabler in trasferimento e li informa del diritto di opposizione loro riconosciuto, da esercitarsi con comunicazione motivata da farsi in via strettamente riservata al Presidente nel termine di otto giorni.

(3) Decorso il termine di otto giorni, la Tavola di destinazione chiede alla Tavola di provenienza il nulla osta al trasferimento. Tale richiesta deve essere inoltrata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) o sistema equipollente da inviarsi in copia al Segretario Nazionale ed al Presidente di Zona.

(4) Decorso trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nessuna risposta sia pervenuta dalla Tavola di provenienza, il nulla osta si intende rilasciato.

(5) Il rilascio del nulla osta viene negato:

- a) se non siano state pagate le quote di Tavola dovute;
- b) quando il Tabler richiedente sia sottoposto a procedimento disciplinare;
- c) nel caso in cui la Tavola di provenienza non disponga più, a seguito del trasferimento, del numero minimo di soci indicato al precedente articolo 39, comma 3.
- d) nelle ipotesi previste dal precedente articolo 29.

(6) Il trasferimento ha effetto dalla data del rilascio espresso del nulla osta ovvero dal compimento del termine predetto.

ARTICOLO 62 – MEMBRI D'ONORE DELLA ROUND TABLE ITALIA - MEMBRI ONORARI

(1) I titoli di membro d'onore della Round Table Italia e membro onorario di una Zona o di una Tavola associata rappresentano il più alto segno di stima che la Round Table Italia possa esprimere e possono essere attribuiti solo a chi si sia particolarmente distinto per il contributo dato allo sviluppo ed all'attività dell'Associazione.

(2) La qualifica di membro d'onore della Round Table Italia è attribuita a chiunque, indipendentemente da ogni limite di età, sia eletto a tale titolo dall'Assemblea Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, su proposta scritta e motivata presentata da almeno il 10% delle Tavole appartenenti ad almeno tre diverse Zone e pervenuta almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale, al Segretario Nazionale.

(3) La qualifica di membro onorario di una Tavola associata è riservata a chiunque, indipendentemente da ogni limite di età, sia eletto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto a tale titolo dall'Assemblea della Tavola stessa.

(4) La qualifica di membro onorario di una Zona è riservata a chiunque, indipendentemente da ogni limite di età, sia eletto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto a tale titolo dall'Assemblea della Zona stessa.

(5) I membri d'onore ed i membri onorari possono essere rieletti di anno in anno o, eccezionalmente, anche a vita.

(6) Ogni Tavola non può eleggere ogni anno più di un membro onorario per ogni dieci membri attivi, o frazione di dieci, appartenenti alla Tavola stessa.

(7) Ogni Zona non può eleggere più di un membro onorario per ogni 5 Tavole o frazione, appartenenti alla Zona stessa.

TITOLO VI – DELLE ZONE

Sezione prima: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 63 – COMPOSIZIONE E FUNZIONE DELLE ZONE

- (1) Su delibera del Comitato Nazionale della Round Table Italia le Tavole possono essere raggruppate in Zone.
- (2) Ciascuna Zona non può essere composta da meno di dieci Tavole e da più di venti. La Zona svolge funzioni di collegamento fra le singole Tavole e la Round Table Italia, accertandosi costantemente del recepimento e dell'esecuzione da parte delle Tavole associate delle deliberazioni assunte dal Comitato Nazionale di pertinenza delle stesse, con particolare riferimento all'attività di servizio a livello nazionale ed allo sviluppo dell'associazione.

ARTICOLO 64 – ORGANI DELLA ZONA

Gli organi della Zona sono:

- a) L'Assemblea di Zona;
- b) il Comitato di Zona.

ARTICOLO 65 – LIBRI SOCIALI DELLA ZONA

I libri sociali obbligatori sono:

- a) libro dei verbali delle Riunioni del Comitato di Zona;
- b) libro dei verbali delle Assemblee di Zona;
- c) libro cronologico entrate ed uscite con relativi conti analitici;
- d) libro archivio dei Regolamenti approvati relativi alle Tavole facenti parte della zona;
- e) libro dei Rendiconti.

Sezione seconda: L'ASSEMBLEA DI ZONA

ARTICOLO 66 – GENERALITÀ

- (1) L'Assemblea di Zona si riunisce in via ordinaria. Può inoltre essere convocata in via straordinaria, per deliberare sulle materie di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67, ogni qualvolta il Comitato lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre Tavole associate. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
- (2) L'Assemblea di Zona si deve riunire almeno una volta prima di ogni Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 67 – ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ordinaria procede:

- a) all'approvazione del rendiconto sulla gestione finanziaria dell'anno sociale precedente e dei contributi che le singole Tavole dovranno versare per l'anno sociale successivo;
- b) all'elezione dei membri del Comitato di Zona per il nuovo anno sociale;
- c) a formulare eventuali proposte al Comitato Nazionale per la revisione o la modifica del presente Statuto;
- d) ad adottare ogni altro provvedimento nell'ambito dell'attività e della competenza della Zona.

ARTICOLO 68 – CONVOCAZIONE

- (1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente di Zona in accordo con il Comitato di Zona, con avviso scritto inviato a mezzo raccomandata A.R. ai Presidenti delle Tavole associate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero via e-mail con conferma di lettura o fax preavvisati via telefono almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- (2) L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
- (3) La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima ma almeno un'ora dopo.

ARTICOLO 69 – COMPOSIZIONE E QUORUM

(1) L'Assemblea di Zona è costituita dai membri del Comitato di Zona e dal Presidente o Vice Presidente di ciascuna delle Tavole che ne fanno parte e in caso di loro impedimento da altro membro attivo nominato dal Consiglio Direttivo e munito di delega scritta a firma del Presidente o, in caso di suo impedimento del Vice Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo di Tavola.

(2) A ciascuno dei membri elettivi e di diritto del Comitato e a ciascuno dei rappresentanti delle Tavole spetta un voto.

(3) L'Assemblea di Zona è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 70 – VOTAZIONI

(1) L'Assemblea di Zona validamente costituita delibera con le maggioranze in appresso indicate, da calcolarsi con riferimento agli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, salvo l'elezione dei membri del Comitato di cui al successivo articolo 72.

(2) Per le deliberazioni su più proposte concernenti lo stesso argomento è sufficiente la maggioranza relativa.

(3) Per approvazione di ogni altra deliberazione diversa da quelle sopra menzionate è richiesta la maggioranza assoluta.

(4) Le votazioni, effettuate secondo le modalità previste dal precedente articolo 69, possono avvenire a scrutinio segreto, nei casi in cui questa modalità non sia obbligatoria, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

(5) In caso di votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di votazioni segrete, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

(6) Di tutte le deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere inviata copia dal Segretario di Zona entro il termine di 30 giorni dalla loro assunzione, al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale.

Sezione terza: COMITATO DI ZONA

ARTICOLO 71 – ATTRIBUZIONI E DOVERI

Il Comitato di Zona è l'organo che amministra e dirige la Zona, coordinando l'attività delle Tavole ad essa appartenenti.

ARTICOLO 72 – COMPOSIZIONE

(1) Il Comitato di Zona è composto inderogabilmente da:

- a) Presidente che coordina le attività in seno alla zona, individua ed assegna gli obiettivi del suo mandato in sintonia con il Comitato Nazionale controllandone il perseguimento, stimola e facilita l'attività di servizio a livello nazionale ed assume la responsabilità dei relativi risultati;
- b) Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento ed è incaricato dello sviluppo sia attraverso la creazione di nuove Tavole sia attraverso l'aumento del numero di soci attivi;
- c) Presidente uscente (Past President) incaricato di seguire le Tavole in difficoltà in stretto contatto con il Past President Nazionale;
- d) Corrispondente di Zona incaricato di redigere articoli per le pubblicazioni nazionali, nonché di sollecitare la redazione di articoli a cura delle tavole della Zona;
- e) Tesoriere incaricato di amministrare i fondi della Zona nei limiti del mandato conferitogli dal Comitato di Zona e di coordinare eventuali raccolte di fondi legate alle attività di servizio a livello nazionale;
- f) Segretario incaricato di redigere i verbali, tenere aggiornati i libri della zona di sua pertinenza e curare in modo efficace la comunicazione con i Membri del Comitato di Zona, del Comitato Nazionale e delle Tavole associate appartenenti alla Zona.

(2) Il Presidente uscente è membro di diritto del Comitato; il Presidente appena eletto, udito il parere del Comitato di Zona, nomina il Segretario ed il Gestore Materiali. Non è consentita la nomina di ulteriori componenti o l'affidamento di incarichi speciali. Gli altri componenti vengono eletti ogni anno dall'Assemblea di Zona tra i membri attivi candidati dalle Tavole appartenenti alla Zona attraverso i rispettivi Presidenti.

(3) Le candidature possono essere presentate al Segretario di Zona per ogni carica elettiva fino all'inizio dell'Assemblea di Zona riunita per le elezioni.

(4) Per ogni carica risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti esercitabili. Se questa non è raggiunta in primo scrutinio si procede ad una seconda votazione per la quale è ancora richiesta la maggioranza assoluta. Se questa non è raggiunta nemmeno in secondo scrutinio potranno essere presentate anche candidature suppletive, come previsto dal precedente articolo 17, richiedendosi, per la validità della successiva votazione, la maggioranza relativa dei voti esercitabili.

(5) Nell'ipotesi di candidato unico si potrà far luogo anche alle candidature suppletive fin dalla seconda votazione, per la quale sarà richiesta la maggioranza assoluta dei voti, mentre per la terza eventuale votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

(6) La carica di Presidente di Zona può essere affidata solo a membri attivi che abbiano in precedenza già rivestito la carica di Presidente di Tavola.

(7) La stessa persona non può essere eletta membro del Comitato di Zona per più di quattro volte ed in ogni caso non può rivestire per più di due volte la stessa carica.

(8) Non possono essere eletti Presidente di Zona i membri che abbiano compiuto, alla data dell'A.G.M. successivo, il 40° anno di età. La carica di Presidente di Zona è incompatibile con le cariche elettive, gli incarichi speciali di cui al precedente articolo 16, comma 3 e quello di componente del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 73 – FUNZIONAMENTO

(1) Il Comitato si riunisce ogni qualvolta necessario, su convocazione del Presidente.

(2) E' inoltre tenuto a riunirsi su richiesta di almeno due dei membri, che dovranno specificarne i motivi. In tal caso la convocazione deve essere disposta dal Presidente entro 15 giorni dalla richiesta.

(3) Le deliberazioni del Comitato di Zona sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri e riportano l'approvazione della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Al Comitato è affidata la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Sezione quarta: GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 74 – FONDI

(1) I fondi della Zona sono costituiti dai contributi deliberati dall'Assemblea di Zona nel corso della prima riunione di Zona dell'esercizio, nonché da eventuali fondi la cui erogazione a favore della Zona sia stata deliberata dal Comitato Nazionale.

(2) Per il versamento dei contributi si applica il disposto del precedente articolo 33, ove applicabile.

ARTICOLO 75 – RENDICONTO

(1) Il rendiconto annuale contenente anche il visto del Collegio dei Revisori dei Conti, comprensivo di un preventivo di spesa per il periodo intercorrente fra la redazione dello stesso ed il termine dell'anno sociale, è compilato a cura del Tesoriere di Zona uscente in collaborazione con quello in carica e presentato dal Comitato all'Assemblea, per l'approvazione.

(2) Spetta a quest'ultima decidere la destinazione di eventuali eccedenze.

(3) Copia del rendiconto deve essere inviata al Presidente di ciascuna Tavola almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, con l'avvertimento che i documenti giustificativi restano presso il Tesoriere, a disposizione dei Consigli Direttivi delle Tavole stesse, fino al giorno dell'assemblea.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI ALLAROUND TABLE ITALIA, ALLE ZONE ED ALLE TAVOLE ASSOCIATE

ARTICOLO 76 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale della Round Table Italia inizia il giorno seguente all'Assemblea Nazionale Generale (A.G.M.) e termina il giorno dell'A.G.M. successivo.

ARTICOLO 77 – VOTAZIONI

(1) Salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto le votazioni avvengono per alzata di mano.

(2) In seno a qualsiasi organo della Round Table Italia le votazioni riguardanti persone avvengono inderogabilmente ed in qualsiasi caso a scrutinio segreto.

ARTICOLO 78 – DURATA DELLE CARICHE

(1) Il Comitato Nazionale e i Comitati di Zona entrano in carica il giorno successivo all'A.G.M. della Round Table Italia ove viene effettuato il passaggio delle consegne ai nuovi eletti.

(2) Il Presidente Nazionale e l'IRO cessati dalla carica alla data dell'A.G.M. di cui al precedente primo comma conservano il potere di rappresentanza della Round Table Italia alle riunioni internazionali convocate dal board della Round Table International sino alla data dell'Annual General Meeting della Round Table International immediatamente successiva all'A.G.M. nazionale di cessazione della carica.

(3) Entro i 30 giorni successivi all'A.G.M. i Consigli Direttivi uscenti delle Tavole associate devono effettuare una riunione congiunta con i neo nominati per il passaggio ufficiale delle consegne e di tutta la documentazione aggiornata alla data dell'A.G.M.

(4) Subito dopo le elezioni i Segretari di Tavola e di Zona devono comunicare la lista degli eletti al Segretario Nazionale.

(5) Dalla data delle elezioni fino al passaggio delle consegne, alla riunione delle Assemblee di Zona e dei Consigli Direttivi delle Tavole associate, dovranno partecipare, congiuntamente, sia i neo nominati che i loro immediati predecessori al fine di proseguire le iniziative in corso e di assicurare la continuità dell'attività sociale.

ARTICOLO 79 – SOSTITUZIONE NELLE CARICHE

(1) Se alcuno dei membri del Comitato Nazionale, del Comitato di Zona o del Consiglio di una Tavola associata perde la qualifica di membro attivo o rassegna le dimissioni dalla carica, i Comitati o il Consiglio procedono alla sua sostituzione mediante cooptazione di un altro membro attivo della Round Table Italia.

(2) Se la carica vacante è quella del Presidente, essa è assunta dal Vice Presidente e si procede alla sostituzione di quest'ultimo. Il membro cooptato a norma dei commi precedenti resta in carica fino allo scadere dell'anno sociale.

(3) L'appartenenza in via interinale ai Comitati o al Consiglio non si computa ai fini dei limiti di rieleggibilità previsti dal seguente Statuto.

TITOLO VIII – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 80 – REVISIONE DELLO STATUTO

(1) Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Nazionale in sede straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili in Assemblea.

(2) Le modifiche al presente Statuto debbono essere motivate e corredate del testo proposto; esse sono sottoposte all'Assemblea dal Comitato Nazionale di propria iniziativa, o su richiesta da parte di almeno il 10% delle Tavole associate rappresentanti tutte le Zone. Le modifiche proposte dalle zone o dalle Tavole devono essere sottoposte per iscritto al Segretario Nazionale almeno sei mesi prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare in ordine ad esse. Tutte le proposte di modifica dovranno essere comunicate dal Segretario Nazionale alle Tavole ed ai Comitati di Zona almeno tre mesi prima dell'Assemblea stessa. Eventuali emendamenti alle modifiche proposte, nonché ulteriori modifiche statutarie da queste rese necessarie, dovranno pervenire al Segretario Nazionale, almeno 30 giorni prima dell'assemblea su proposta di almeno il 30% delle Tavole associate rappresentanti tutte le Zone.

(3) In nessun caso le modifiche possono violare lo Statuto della Round Table International. In particolare qualsiasi modifica statutaria contraria o divergente dalle norme di cui agli articoli da 5.3.1 a 5.3.5 della "RTI constitution" possono essere sottoposte all'assemblea nazionale solo nel caso in cui le variazioni proposte siano state approvate dai membri internazionali durante un Annual General Meeting della Round Table International.

(4) I membri internazionali, il presidente della Round Table International ed il presidente regionale competente dovranno essere informati per iscritto di qualsiasi cambiamento statutario rilevante almeno tre mesi prima dell'Annual General Meeting della Round Table International immediatamente precedente all'assemblea nazionale chiamata a votare le variazioni proposte. Dette informazioni dovranno includere il testo originale delle variazioni proposte così come la loro traduzione in lingua inglese.

(5) I membri internazionali voteranno su questi argomenti applicando le norme previste per le variazioni statutarie della Round Table International. Anche se direttamente interessata, la Round Table Italia sarà legittimata a prendere parte alla votazione. La stessa procedura si applicherà per definire se il testo statutario adottato da una associazione nazionale rispetti o meno quanto previsto dall'articolo 5.3. della "RTI constitution".

(6) Le mozioni proposte da membri internazionali non saranno oggetto di ritrattazione prima della seconda Annual General Meeting della Round Table International dopo quello nel quale le mozioni in discorso siano state oggetto di trattazione. le mozioni respinte dai membri internazionali non dovranno essere proposte in sede di assemblea nazionale in nessun caso.

ARTICOLO 81 – SCIoglIMENTO DELLA ROUND TABLE ITALIA

(1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea Nazionale in sede straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esercitabili.

(2) In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Round Table Italia dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.